Esente

S. 13196/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione V, dott. Gabriella Caiazzo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44992 dell'anno 2014 del ruolo generale tra D[redacted] G[redacted] elettivamente domiciliata in L[redacted] V[redacted] G. P[redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. G[redacted] D[redacted] P[redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

- ATTRICE -

E

U[redacted] A[redacted] S[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Mirabello n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri che lo rappresentano e difendono per procura in atti

-CONVENUTA –

C[redacted] T[redacted]
F[redacted] E[redacted]

- CONTUMACI-

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28 marzo 2017

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

D[redacted] D[redacted] G[redacted], premesso di essere stata trasportata il giorno 11.2.2013 sul veicolo F[redacted] S[redacted] tg. [redacted] di proprietà di T[redacted] C[redacted] e condotto da E[redacted] F[redacted], assicurato con U[redacted] ha chiesto condannarsi la compagnia convenuta al risarcimento del danno subito per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro occorso in V[redacted] P[redacted] alle ore [redacted] ca , allorquando il predetto veicolo veniva tamponato dal veicolo M[redacted] tg. [redacted] condotto da C[redacted] V[redacted].

In seguito al sinistro l'attrice riportava lesioni fisiche e, presso il presidio ospedaliero casa di cura privata "C[redacted] di A[redacted]" ove si era recata il giorno seguente le veniva diagnosticata "cervicalgia post-traumatica, trauma contusivo regione sternale" con prognosi di giorni cinque.

Le lesioni erano state quantificate, dal medico dalla stessa attrice incaricato, nella misura del 5% per invalidità permanente, giorni venticinque per invalidità temporanea totale e giorni venti per invalidità temporanea parziale al 50% con un diagnosi di "trauma a carico del rachide cervicale e del ginocchio sinistro".

In data 21 gennaio 2014, l'attrice riceveva dalla compagnia la somma di euro 2.500,00, trattenuta in acconto del maggiore avere e chiedeva quindi la differenza dovutale e pari ad euro 5.421,00.

Costituitosi il contraddittorio, la compagnia convenuta contestava la domanda, eccependo l'assenza di prova dei fatti dedotti e dei danni e in particolare che, nel modulo cai sottoscritto dai conducenti, non vi era stata menzione di danni riportati da terzi e che l'attrice si era recata presso la struttura medica solo due giorni dopo l'incidente.

La causa è stata riassegnata alla sottoscritta giudicante con provvedimento del mese luglio 2015, in sostituzione del dott. M[redacted]

L'istruttoria si è svolta con prova per testi e ctu medico-legale.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28 marzo 2017.

Nel merito, deve premettersi che la causa viene decisa secondo il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014).

All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda è risultata infondata in quanto il danno subito in seguito al sinistro è stato integralmente risarcito in data 21 gennaio 2014, con il pagamento della somma di euro 2.500,00.
Sul punto, la ctu nominata, dott.ssa M[redacted] ha accertato la sussistenza di un danno alla salute non soltanto temporaneo per la durata di giorni 20 (di cui 15 al 50%), ma anche permanente nella misura del 2 % (due per cento) ed i consulenti hanno condiviso tali valutazioni, come dedotto dalla stessa ctu.
Per tale capo risarcitorio comprensivo del danno alla vita di relazione, spetta la somma di Euro 2.189,12 (ivi compresi euro 577,50 per l'incapacità temporanea come sopra stabilita) che, stante il pagamento della compagnia nel mese di gennaio 2014, si liquida sulla base della tabella di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni come aggiornata dal decreto 6.6.2013 pubblicata sulla G.U. 138 del 14.6.2013.
In ordine alla personalizzazione del danno, si osserva che l'attrice non ha fornito alcun elemento per ritenere la sussistenza di un danno diverso dal danno biologico inteso come la lesione all'integrità psicofisica che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, come definito dall'art. 139 del d. lgs 7 settembre 2005 n. 209, tenuto altresì conto della limitata entità della lesione e della durata dei postumi.
Per le spese mediche, il ctu ha riconosciuto la somma di euro 838,81, deducendo trattarsi di spese mediche documentate e congrue.
A tale ultimo riguardo si osserva che in allegato, sub 10 al fascicolo dell'attrice, si rinviene, tra le altre, la copia della ricevuta n. 2 del 22.1.2014 del dr. L[redacted] di euro 427,00 per "visita medica con relazione medico-legale".
Tale spesa, successiva all'emissione dell'assegno di euro 2.500,00 da parte della compagnia in data 21.1.2014, deve però escludersi siccome superflua ed eccessiva, posto per un verso che, all'atto della visita, la compagnia aveva già risarcito il dovuto e, per altro verso, che il maggior danno accertato è stato confutato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass. 997/2010).
Deve altresì rilevarsi che la copia della ricevuta n. 34 del 28.1.2013 del dott. F[redacted] specialista in Ostetricia e Ginecologia, pure versata in atti, non è completamente leggibile, posto che gli importi non sono integralmente riprodotti e, soprattutto, non è riprodotto il totale; inoltre le singole prestazioni sono solo genericamente indicate "collo, ginocchio sinistro, anca sinistra".
Pertanto, ritenuto che tale copia non sia idonea per motivi esposti a dimostrare la spesa, tenuto conto anche non vi è alcun riferimento negli atti e nei documenti a lesioni all'anca, per spese mediche, può riconoscersi come documentata solo la somma di euro 151,81 per la ricevuta n. 7 del 25.1.2013 del dott. O[redacted] depositata in copia in atti.
Il danno quindi ammonta complessivamente ad euro 2.340,93.
Tanto premesso, considerato che la compagnia ha versato la somma di euro 2.500,00 in data antecedente l'instaurazione del giudizio, la domanda come proposta non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività svolta e dell'assenza di particolari questioni, in conformità al d.m. 55/14., ponendo definitivamente a carico dell'attrice le spese della ctu.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza
- Rigetta la domanda come proposta da D[redacted]

- condanna D[redacted] D[redacted] G[redacted] al pagamento in favore della compagnia convenuta delle spese processuali che liquida in euro 843,50, oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico dell'attrice le spese della ctu.

Cosi deciso in Roma, in data 3 aprile 2017

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
5/5/17
L'ASSISTENTE
Simone Daniele